

	UNIONE EUROPEA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI FERRANDINA	
	(PROVINCIA DI MATERA)	
	Rep. n./2021	
	OGGETTO: contratto pubblico per l'appalto dei lavori di " Sistemazione adiacen-	
	ze Concento Sant'Antonio – Rione Cappuccini" Codice CUP E47H20000500004_	
	Codice CIG _____ . =====	
	L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____, in Fer-	
	randina e nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Cosimo BASILE, Segretario	
	Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4,	
	lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del Decreto sindacale n. 3/2019, a roga-	
	re in forma pubblica amministrativa, gli atti in cui il Comune è parte, si sono	
	personalmente presentati e costituiti i signori: =====	
	Ing. Antonio MELE, nato a Ferrandina (MT) il 2.09.1961, Tecnico Comunale,	
	residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, nel-	
	la sua qualità di Responsabile dell'Area tecnica Comunale, il quale dichiara di	
	agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. - 80000550774), che legalmente	
	rappresenta nella precitata qualità ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto	
	2000, n. 267, e del Decreto Sindacale n°8 del 31/12/2020 prot. 22959 del	
	31/12/2020. =====	
	Sig. _____, nato a _____ () il _____(CF _____), e re-	
	sidente a _____ alla _____ n° __, il quale interviene nel presente atto	

	in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____, con sede le-	
	gale in _____ (____) alla _____ n° ____- (C.F. e P.IVA _____), iscrit-	
	ta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Arti-	
	gianato e Agricoltura di ____ al numero REA _____ domiciliato per la carica	
	presso la sede della stessa impresa, giusta certificazione della C.C.I.A.A. agli atti.	
	=====	
	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmen-	
	te certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il se-	
	condo a mezzo di carta d'identità n. _____ del _____ rilasciata dal Comu-	
	ne di _____ (____), rinunziano spontaneamente e con il mio consenso,	
	all'assistenza dei testimoni. =====	
	PREMESSO:	
	- che con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva a norma di legge, è sta-	
	to approvato il progetto esecutivo dei lavori di <i>"Sistemazione adiacenze con-</i>	
	<i>vento Sant'Antonio" Rione Cappuccini -Codice CUP E47H20000500004</i> per un	
	importo complessivo di €. <i>130.000,00</i> _____ di cui €. <i>79.551,80</i> per lavori a base	
	d'asta, comprensivi di €. <i>6.641,76</i> non soggetti a ribasso d'asta per oneri di si-	
	curezza oltre ad €. <i>50.448,20</i> per somme a disposizione dell'Amministrazione;	
	=====	
	- che i lavori sono finanziati con fondi _____, giusta D.G.C.	
	n° _____; =====	
	- che con successiva Determinazione -Area 3 Tecnica -n. ____ del _____ - DSG n.	
	____ - del _____-, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi es-	
	senziali del contratto di cui agli artt. 32 , comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e	
	192 del D.Lgs. 267/2000 , ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto	

mediante _____, avvalendosi del criterio _____, con offerta

_____, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispet-

tivo a **misura**; =====;

- che il bando per i lavori di *"Sistemazione adiacenze convento Sant'Antonio rione*

Cappuccini" Codice CUP **E47H20000500004** - Codice CIG _____" è stato rego-

larmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. **50/2016** e

s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di €. **79.551,80** di cui €.

72.910,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €. **6.641,76** non soggetti a ribasso

d'asta per oneri di sicurezza; ; **oppure**- che con lettera di invito prot. n. ____ in

data _____ si avviava la consultazione, ai sensi **dell'art. 1 – comma 2 lettera a)**

della Legge 11 settembre 2020 n.120, finalizzata al potenziale affidamento dei

lavori di *"Sistemazione adiacenze convento Sant'Antonio rione Cappuccini"* Codi-

ce CUP **E47H20000500004** - Codice CIG _____", prevedendo un importo a base

d'asta di €. **79.551,80** di cui €. **72.910,04** per lavori soggetti a ribasso d'asta e €.

6.641,76 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza;

=====

Oppure in caso che non si procede con la determinazione a contrarre

-che, **per quanto non obbligatorio**, si è ritenuto opportuno, per ragioni di tra-

sparenza ed economicità dell'azione amministrativa, esperire apposita indagi-

ne di mercato con richiesta informale di preventivi/offerta per l'esecuzione dei

lavori di che trattasi;=====

-che si è proceduto a predisporre lo schema di richiesta dei preventivi, ed i re-

lativi allegati, con il quale si stabiliva di procedere all'appalto, mediante affi-

damento diretto, **previo gara informale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 com-**

ma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020;=====

-che, con il medesimo schema di richiesta dei preventivi si stabiliva, in relazione a quanto disposto dall'art.95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la consultazione si sarebbe svolta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di affidamento, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori;=====

- che con lettera di invito prot. n. ____ in data __/__/20__ si avviava la consultazione, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, finalizzata al potenziale affidamento dei lavori di "Sistemazione adiacenze convento Sant'Antonio rione Cappuccini" Codice CUP E47H20000500004 - Codice CIG _____", prevedendo un importo a base d'asta di €. 79.551,80 di cui €. 72.910,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €. 6.641,76 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza; =====

- che il giorno _____, come risulta dal verbale di gara e/o di consultazione propedeutico all'affidamento diretto, la migliore offerta è stata formulata dall'impresa _____, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per €. _____ al netto dell'IVA compresi gli oneri per la sicurezza di €.6,641,76, oltre IVA al 10 %, per complessivi €._____ (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta); =====

-che con Determinazione–Area 3 Tecnica –n. ____ del ____– DSG n. ____ - in data _____, esecutiva ai sensi di legge,riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e/o consultazione propedeutica all'affidamento diretto, dei requisiti di cui

	all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato affidato alla	
	precitata impresa, per l'importo di €. _____, alle condizioni di seguito descritte; =====	
	-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;=====	
	- che le risultanze della gara e/o consultazione, in ottemperanza agli oneri di	
	pubblicità e di comunicazione di cui all'art.98 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state	
	pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e	
	contratti ", presente sul sito dell'Ente www.comune.ferrandina.mt.it ; =====	
	- che la comunicazione di cui all'art. 76 – comma 5, lettera a) del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i. , è stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta	
	ammessa e agli eventuali esclusi con note PEC n.____ in data	
	_____ ;=====	
	-che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 il termine	
	dilatorio, di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la stipula del contratto d'appalto	
	non si applica per gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2, lettere a) e b);=====	
	-che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la compagnia assicuratrice	
	ce " _____ " – con sede legale alla Via _____, n. __ - CAP. _____ –si è costituita	
	fideiussore con polizza n° _____, emessa in data _____, nell'interesse	
	dell'impresa esecutrice ed a favore del comune di Ferrandina , agli effetti e per	
	l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza	
	della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fi-	

	deiusoria la compagnia “ _____ ” si riterrà obbligata in solido con	
	l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di Regolare Esecuzio-	
	ne dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo del-	
	la garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza al-	
	cuna riserva oppure che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata	
	versata garanzia definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti	
	dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende auto-	
	rizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante ; ===	
	oppure che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facol-	
	tà della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con af-	
	fidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata	
	solidità, e che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad	
	un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente	
	motivato: (INDICARE LE RAGIONI DELL'ESONERO) _____;=====	
	- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del ____%, così	
	come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., perché il	
	contraente ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:	
	➤ sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI I-	
	SO9000;	
	➤ registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai	
	sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, del 25 novembre 2009,;	
	➤ certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;	
	➤ inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO	
	14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi	

	della norma UNI ISO/TS 14067.	
	Ovvero	
	➤ rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie	
	imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordi-	
	nari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impre-	
	se.	
	-che la documentazione antimafia (comunicazione o informazione), ai sensi	
	dell'art.83,comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs.	
	n.218/2012, non è richiesta "per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni	
	il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro"; =====	
	-che nei confronti del rappresentante della ditta appaltatrice Sig _____,	
	non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure	
	di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni	
	in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge	
	13 agosto 2010, n. 136. =====	
	-che l'impresa esecutrice risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della	
	Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno (EVENTUA-	
	LE);=====	
	-che il Sig. _____, nella summenzionata qualità, in data _____ (prot.)	
	ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei confronti	
	della società sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di sospensione	
	o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e , di non essere a cono-	
	scenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	=====	
		7

	-che il Responsabile unico del procedimento e/o il Direttore dei Lavori	
	l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data	
	__/__/2020 depositato in atti.	
	=====	
	- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta	
	l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sot-	
	toscrizione. =====	
	1. TUTTO CIÒ' PREMESSO:	
	i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-	
	dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, convengono e stipulano quanto segue: =====	
	ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO-	
	1) Il comune di Ferrandina, in forza della Determinazione-Area 3 Tecnica -n.	
	__ del ____ - DSG n. __ - in data __, nella persona del Responsabile dell'Area	
	Tecnica Ing. Antonio MELE affida all'impresa _____ e per essa al co-	
	stituito Sig. _____, che accetta, l'appalto dei lavori di " "Sistemazione adia-	
	cenze convento Sant'Antonio rione Cappuccini" Codice CUP E47H20000500004 -	
	Codice CIG _____", da eseguirsi in Ferrandina	
	(MT).=====	
	2) L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-	
	getto esecutivo approvato D.G.C. n° __ del __, esecutiva ai sensi di legge, che	
	sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in	
	ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al	
	D.M. 49/2018 nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore del D.P.R.	

	207/2010, -D.M. LL.PP. 145/2000. =====	
	3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identifica-	
	tivo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____; il Codice Unico di Pro-	
	getto (CUP) dell'intervento è:	
	E47H20000500004.=====	
	ART. 2-IMPORTO DEL CONTRATTO-	
	1) L'importo del contratto ammonta ad €. _____(euro _____/_) com-	
	preso gli oneri per la sicurezza pari ad €. 6.641,76(euro	
	_seimilaseicentoquarantuno/76) oltre IVA al 10% per complessivi	
	€. _____(euro _____/_); =====	
	2) Il contratto è stipulato a misura; =====	
	3) I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso of-	
	ferto.	
	4) Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i., : =====	
	➤ non si può procedere alla revisione dei prezzi; =====	
	ART. 3 - CONEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE	
	1) La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacin-	
	que giorni dalla data di stipula del contratto. =====	
	2) Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente	
	il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché	
	delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il trac-	
	ciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il con-	
	traente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal diretto-	
		~

	re dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
	contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la	
	consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data	
	della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il	
	direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale da-	
	ta decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.=====	
	3) Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione	
	appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di ac-	
	coglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spe-	
	se contrattuali effettivamente sostenute nei limiti indicati all'articolo 5, commi	
	12 e 13 del D.M. 49/2018 . Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accol-	
	ta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indenniz-	
	zo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri di-	
	pendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al mede-	
	simo articolo 5, comma 14 del D.M. 49/2018 .=====	
	3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
	e s.m.i. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16	
	luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"-convertito con modifiche dalla	
	L.120/2020) e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la	
	consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,	
	l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,	
	del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80	
	del medesimo decreto legislativo.=====	
	4) Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraen-	
	te avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori or-	

	dinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.	
	L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi og-	
	gettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,	
	animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio	
	storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione imme-	
	diata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno	
	all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di	
	finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà	
	le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le	
	opere provvisionali.=====	
	5) Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'in-	
	tera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque	
	per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà dispor-	
	re la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per	
	questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere	
	maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per	
	tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di conse-	
	gna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta per le motivazioni di	
	cui all'art. 5 comma 9 D.M. n.49/2018 , ovvero, di temporanea indisponibilità di	
	aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di	
	un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di	
	consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzio-	
	ne.=====	
	6) In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree	
		4

	e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle	
	aree e sugli immobili disponibili.=====	
	7) Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna fermo restando il	
	rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena	
	avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma	
	di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel	
	numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla	
	data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto	
	disposto dai precedenti punti.=====	
	8) Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di	
	giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV (Offerta	
	Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per	
	ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione	
	percentuale dell'offerta di ribasso presentata dal contraente in sede di gara,	
	qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il contraente	
	dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultima	
	azione dei lavori non appena avvenuta.=====	
	ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI	
	1) In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla	
	redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente	
	in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con	
		4

	l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da	
	presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del D.M.	
	49/2018 . Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni	
	circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e pro-	
	gressivo dell'avanzamento dei lavori. =====	
	ART. 5 - CONTROLLI	
	1)Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile	
	dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della ga-	
	ra, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavo-	
	ri ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria	
	dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di	
	ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del	
	d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	2) Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola	
	d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. =====	
	3)Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervi-	
	sione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via	
	esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del con-	
	tratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sul-	
	la base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficia-	
	li delle caratteristiche meccaniche di questi. =====	
	4)Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso e-	
	spressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attua-	
	tive, in particolare: =====	

	-verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte	
	dell'Appaltatore e del subappaltatore (se presente) della documentazione	
	prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipenden-	
	ti; =====	
	-provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,	
	dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui	
	all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	5)L'Appaltatore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i	
	suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al	
	presente articolo. =====	
	ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	
	1) Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del	
	D.M. 49/2018 , gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saran-	
	no considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accer-	
	tamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. =====	
	2) La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di pro-	
	grammi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministra-	
	tivi e contabili. =====	
	3) I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle	
	somministrazioni in appalto sono: =====	
	a) il giornale dei lavori; =====	
	b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; =====	
	c) le liste settimanali; =====	
	d) il registro di contabilità; =====	
	e) il sommario del registro di contabilità; =====	

	f) gli stati d'avanzamento dei lavori; =====	
	g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; =====	
	h) il conto finale e la relativa relazione. =====	
	4) La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta	
	eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può	
	essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comun-	
	que sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i	
	lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i	
	libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati	
	dall'Appaltatore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento del-	
	le misure. =====	
	5) L'Appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere	
	all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se	
	l'Appaltatore rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle	
	misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di	
	due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni,	
	qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali	
	disegni, dovranno essere firmati dall'Appaltatore o da un suo tecnico che ha	
	assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai docu-	
	menti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del	
	libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per ca-	
	tegorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.	
	=====	
	ART. 7 - MODIFICHE CONTRATTUALI	
		4

	Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno es-	
	sere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità	
	previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e po-	
	tranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi con-	
	templati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. =====	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di o-	
	missioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la rea-	
	lizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al	
	di sotto di entrambi i seguenti valori: =====	
	a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti; =====	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei	
	settori ordinari che speciali. =====	
	Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In	
	caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore	
	complessivo netto delle successive modifiche. =====	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminu-	
	zione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,	
	la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse	
	condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il	
	diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da	
	un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di ac-	
	cettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante di-	
	sponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contrat-	
	to, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del	
	raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla	

	spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quin-	
	to, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto origi-	
	nario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi	
	per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da	
	quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi de-	
	gli articoli 205 e 208 del codice.=====	
	ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore	
	per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: ==	
	a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una	
	nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e	
	s.m.i.; =====	
	b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b)	
	e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi eco-	
	nomici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabi-	
	lità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito	
	dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente	
	aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano	
	state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: =====	
	- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventua-	
	li soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106,	
	comma 1, lettera e); =====	
	- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del	

	progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione	
	dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2,	
	lettere a) e b) dell'articolo 106; =====	
	c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in	
	una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs.	
	n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto ri-	
	guarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedu-	
	ra di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto	
	riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo	
	136, comma 1; =====	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla	
	Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo	
	258 TFUE .=====	
	Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere	
	il contratto con l'Appaltatore, sono: =====	
	a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale	
	ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; =====	
	b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. =	
	Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: =====	
	a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attesta-	
	zione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci;	

	b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definiti-	
	vo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codi-	
	ce delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia inter-	
	venuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo	
	80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. =====	
	Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle ob-	
	bligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la	
	buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una	
	relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la	
	stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto	
	all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all' Appal-	
	tatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presenta-	
	zione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisi-	
	te e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il	
	termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su pro-	
	posta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. ===	
	Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per	
	un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista	
	per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi ,	
	l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la	
	stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei mag-	
	giori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sud-	
	detti. =====	
	Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza	
		4

	dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il	
	responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un	
	termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, en-	
	tro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine asse-	
	gnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora	
	l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo	
	restando il pagamento delle penali.=====	
	Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pa-	
	gamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del con-	
	tratto. =====	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione ap-	
	paltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già alle-	
	stiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale	
	fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del	
	termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'	
	Appaltatore i relativi oneri e spese. =====	
	Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la	
	comunicazione della decisione assunta sarà inviata all' Appaltatore nelle forme	
	previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica	
	certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo	
	l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. =====	
	In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Appaltatore o suo rappresen-	
	tante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procede-	
	rà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inven-	

	tario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere,	
	nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera deb-	
	bano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale	
	riutilizzo. =====	
	2) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di	
	fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,	
	amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di in-	
	solvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdi-	
	ta, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei con-	
	tratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, in-	
	terdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti	
	dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di	
	appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi	
	previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai	
	lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltan-	
	te dovrà recedere dal contratto. =====	
	3. Nel casoin cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la	
	crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità	
	aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non	
	possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisogget-	
	tivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei re-	
	quisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo	
	parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed e-	
	conomici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile	
		2

	proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla	
	procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secon-	
	do una delle seguenti alternative modalità:=====	
	a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei ca-	
	si consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche	
	nell'ambito del quadro economico dell'opera;=====	
	b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla origi-	
	naria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sti-	
	pulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se	
	tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte	
	dall'operatore economico interpellato;	
	c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento	
	dell'opera; =====	
	d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordi-	
	nario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera	
	ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livel-	
	li occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante,	
	ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori	
	anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupa-	
	zione..=====	
	Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio	
	o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo	
	5 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizza-	

	zione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto	
	o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta	
	giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da cal-	
	colarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.=====	
	ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI	
	1)Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del	
	contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari	
	al 20 % per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni	
	dall'effettivo inizio dei lavori. =====	
	2)L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari	
	all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì	
	del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'an-	
	tipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della ga-	
	ranzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in	
	rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione ap-	
	paltante. L' Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,	
	se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i	
	tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con	
	decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. =====	
	3) Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i	
	fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa	
	sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di	
	seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da	
		2

	parte del RUP.=====	
	4)L' Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni	
	qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	raggiunga l'importo di €_30.000,00 (euro trentamila/00) certificato per il	
	pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà	
	rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. =====	
	5)La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti in-	
	formatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o	
	dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi	
	dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva	
	risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale	
	dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di su-	
	bappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la sta-	
	zione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrisponden-	
	te all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali	
	e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressi-	
	vo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute	
	possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'appro-	
	vazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifi-	
	ca di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	=====	
	6) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di	
	cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per i-	
	scritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi	
	entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e	

	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,	
	la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al	
	contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore ina-	
	dempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. =====	
	7)Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il paga-	
	mento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i tren-	
	ta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I cer-	
	tificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del	
	procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la quali-	
	tà e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all’adozione di ogni stato di	
	avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette	
	giorni dall’adozione degli stessi.=====	
	8) Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	9) I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. =====	
	ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod. =====	
	2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-	
	paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappalta-	
	tore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo	
		2

	del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del con-	
	tratto. =====	
	ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI	
	1) I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula	
	del presente contratto. =====	
	2) Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e con-	
	secutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigen-	
	ti disposizioni normative. =====	
	3) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle ope-	
	re, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille	
	(euro uno ogni mille) dell'importo netto di contratto corrispondente a €.	
	_____ (euro _____ / _____) calcolata nella misura stabilita dall'articolo	
	113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammon-	
	tare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cen-	
	to di detto ammontare netto contrattuale.	
	=====	
	ART. 12 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	
	1) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione	
	dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni clima-	
	tiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la	
	esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determi-	
	nano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.	
	La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente neces-	
	sario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di	

	finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospen-	
	sione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine	
	contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a	
	far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'ap-	
	palto. =====	
	2)Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di	
	sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei la-	
	vori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane in-	
	terrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere con-	
	tinuate ed ultimate senza eccessivi oneri. =====	
	3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo	
	superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei	
	lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi , il contraente	
	può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal-	
	tante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri deri-	
	vanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun in-	
	dennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente	
	in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei ver-	
	bali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizial-	
	mente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei	
	lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di	
	sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la	
	sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsa-	
	bile del procedimento ne dà avviso all'ANAC . =====	
		2

	4) Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei la-	
	vori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del	
	D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti crite-	
	ri:=====	
	a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo	
	all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le	
	spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la per-	
	centuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale	
	e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previ-	
	sto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente	
	lettera;=====	
	b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata perce-	
	zione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231	
	computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata	
	dell'illegittima sospensione;=====	
	c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sa-	
	ranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei	
	macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati	
	dal direttore dei lavori;=====	
	d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti	
	annui fissati dalle vigenti norme fiscali.=====	
	5) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga	
	deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine	

	contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile	
	del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ri-	
	cevimento. =====	
	6)L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in-	
	dennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appal-	
	tante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior	
	tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine con-	
	trattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente,	
	soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare	
	completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei	
	lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, se-	
	condo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,	
	una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la	
	sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza con-	
	trattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, re-	
	dato in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'appaltatore, nel quale	
	dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensio-	
	ne parziale, le opere sospese.=====	
	7)I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non	
	appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecu-	
	tore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine	
	contrattuale. =====	
	8)Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione ap-	
	paltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'appaltatore può chiedere	
		2

	il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo	
	107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. =====	
	ART. 13 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se	
	non in caso fortuito o di forza maggiore secondo quanto previsti dall'art.11	
	comma 2 del D.M. 49/2018 .=====	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al diret-	
	tore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro	
	cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto	
	all'indennizzo.=====	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto	
	l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presen-	
	za di quest'ultimo. =====	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la	
	colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a risponde-	
	re.=====	
	ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE	
	1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,	
	l'impresa appaltante ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di €. _____.	
	Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa	
	ha fruito del beneficio della riduzione del __, __ % dell'importo garantito. =====	
	2) Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa ap-	
	paltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di	
	cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvede-	

	re, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua rico-	
	stituzione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile del pro-	
	cedimento. =====	
	3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	4) È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e	
	cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia	
	per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei	
	lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni re-	
	sponsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, po-	
	lizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai	
	sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa in data	
	_____ con il - n° _____, - dalla compagnia assicuratrice " _____ " - con	
	sede legale alla Via _____, n. ____ - _____ -, per un importo garantito pari	
	all'importo netto di contratto corrispondente a€. _____ (euro	
	_____) così come previsto nel bando di gara e/o lettera	
	d'invito, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed	
	€. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per quanto attiene la responsabilità	
	civile verso terzi.=====	
	ART. 15 - SUBAPPALTO	
	1) L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di	
	cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato	
	dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota	
	del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. =====	
		2

	2) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i	
	lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante	
	purché:=====	
	a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affi-	
	damento dell'appalto; =====	
	b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; =====	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i	
	servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-	
	tare; =====	
	d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di	
	esclusione di cui all'articolo 80. =====	
	3) Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole con-	
	tenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e	
	opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e	
	fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto	
	non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere,	
	senza ragioni obiettive, suddiviso. =====	
	ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA	
	1) L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di pre-	
	venzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008	
	e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è	
	chiamato ad operare.=====	
	2) Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vi-	
	genti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in	
	materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la	

	sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. =====	
	ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI	
	1) L'appaltatore è obbligato:=====	
	- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pub-	
	blici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigo-	
	re per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di	
	lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro	
	comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il	
	cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività og-	
	getto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in ma-	
	niera prevalente; =====	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ-	
	denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente	
	normativa;=====	
	- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. =====	
	2) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di re-	
	golarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del su-	
	bappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'ese-	
	cuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di paga-	
	mento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento	
	diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una	
	ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in	
	sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appal-	
		2

	tante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del	
	documento unico di regolarità contributiva.=====	
	ART. 18 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO	
	1) Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di confor-	
	mità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in	
	termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e quali-	
	tative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pat-	
	tuizioni contrattuali. =====	
	2) Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei	
	lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti	
	dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.==	
	3) Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2	
	del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collau-	
	do, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato	
	di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal re-	
	sponsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.	
	4. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di	
	collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di ri-	
	scontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto neces-	
	sario al collaudo statico. =====	
	5. Rimarrà a cura e carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le	
	parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. =====	
	6. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collau-	
	do potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, de-	
	ducendo la spesa dal residuo credito dell’Appaltatore. =====	

	7. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare. =====	
	8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. =====	
	9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni . All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dell'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. =====	
	ART. 19 – RISERVE E CONTROVERSIE	
	La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.=====	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====	
	L' Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di	
		2

	inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso	
	giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, il Foro com-	
	petente ed esclusivo è quello di Matera (MT). =====	
	Fino al31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere	
	pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decre-	
	to legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appal-	
	tante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio	
	dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti	
	previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto	
	Semplificazioni") e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle	
	controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel	
	corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia	
	già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consul-	
	tivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla mede-	
	sima data. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia	
	dell'intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio con-	
	sultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.	
	76. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene	
	valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e co-	
	stituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrat-	
	tuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa	
	di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo	
	il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del	
	lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 -ter del codice di procedura civile. I	
	compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro eco-	

	nomico dell'opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico è	
	sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non	
	ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.=====	
	ART. 20- ONERI DIVERSI	
	Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta ap-	
	paltatrice si obbliga: =====	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica in-	
	tervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli	
	organismi tecnici ed amministrativi; =====	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali su-	
	bappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta	
	denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assi-	
	curativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. =====	
	ART. 21 - NORME FINALI	
	Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i be-	
	nefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. e la registra-	
	zione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86; =====	
	Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con	
	modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il sof-	
	tware UniMod. Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate tramite la	
	piattaforma Sister. =====	
	ART. 22 - ALLEGATI	
	1) I seguenti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti, anche se non ma-	
	terialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante e so-	
	stanziale:	
		2

	Allegato (A) : Relazione Generale	
	Allegato (B) : Relazione Specialistica	
	Allegato (C) : Computo metrico Estimativo e Quadro Economico	
	Allegato (D) : Elenco Prezzi	
	Allegato (E) : Analisi dei Prezzi	
	Allegato (F) : Stima incidenza Sicurezza	
	Allegato (G) : Stima incidenza manodopera	
	Allegato (H) : Riepilogo Gruppi e categorie di Lavoro	
	Allegato (I) : PSC e Cronoprogramma	
	Allegato (L) : Piano di manutenzione	
	Allegato (M) Schema di contratto	
	Allegato (N) Capitolato speciale d'appalto	
	Allegato (O) Piano particellare di esproprio	
	Allegato (P) Schema cessione volontaria aree	
	Tavola (01) : Inquadramento Generale	
	Tavola (02) : Stato di fatto e inquadramento	
	Tavola (03) : Repertorio fotografico stato di fatto	
	Tavola (04) : Intervento – nuova pavimentazione	
	Tavola (05) : Intervento – particolare marciapiede	
	Tavola (06) : Intervento – particolare, sezioni, abaco arredo urbano	
	Tavola (07) : Intervento – particolari, pianta e sezione C-C1	
	Tavola (08) Profilo stradale longitudinale	
	Le polizze di garanzia; =====	
	2) L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai	

	seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza redatto	
	dall'Appaltatore; Bando di gare/o Lettera di invito. =====	
	3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente arti-	
	colo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n. __/__, sottoscritti dalle par-	
	ti per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti dell'Ente in	
	quanto necessari all'esecuzione dell'opera. =====	
	4) Le parti mi dichiarano di conoscere il "Regolamento recante il Capitolato	
	Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del	
	19.04.2000 per la parte applicabile , il D.P.R. 25.10.2010, n. 207 per la parte ap-	
	plicabile , il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.M. 49/2018 =====	
	ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI	
	L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi	
	dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso con-	
	tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito in-	
	carichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudica-	
	tario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. =====	
	ART. 24 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DI-	
	PENDENTI DELL'APPALTATORE	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che dichia-	
	ra di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna, appro-	
	vato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli obbli-	
	ghi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere	
		2

	il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia	
	ritenuta grave. =====	
	ART. 24 - PATTO D'INTEGRITA'	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	patto d'integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che	
	dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto. =====	
	ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione	
	alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e	
	altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto	
	segue. =====	
	Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per	
	il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui	
	all'oggetto del contratto. =====	
	Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati	
	personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento	
	informatico. =====	
	Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è	
	obbligatorio. =====	
	Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno comunicati	
	nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del	
	D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. =====	
	 Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il	
	Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro	
	tempore. =====	

	Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al	
	capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne	
	parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia. =====	
	Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in	
	modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio	
	di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti	
	informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano	
	conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con	
	me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s),	
	del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e	
	degli allegati per averne già presa cognizione. =====	
	Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati	
	dalle parti sono validi. Il presente atto consta di n. <u> </u> (<u> </u>) pagine intere a	
	video e quanto della <u> </u> necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato	
	protocollo di legalità. =====	
	COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREA TECNICA	
	F.to: Ing. Antonio MELE	
	Impresa <u> </u>	
	F.to: Sig, <u> </u>	
	Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell'art. 25 del	
	D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segre-	
	tario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto l'autenticazione poiché le stesse	
	sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità perso-	
	nale delle parti e della validità del certificato elettronico. Infine, provvedo ad	

apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto.

=====

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante

F.to: Dott. Cosimo BASILE

	COMUNE DI FERRANDINA	
	Provincia di Matera	
	PATTO DI INTEGRITÀ	
	(art. 1 co. 17 legge 190/2012)	
	Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area =====	
	E	
	L'Operatore Economico, come sopra generalizzato =====	
	Premessoche: =====	
	- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e	
	caratterizzazione, uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle	
	pressioni della criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente	
	collegate a fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta	
	indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad	
	un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione	
	dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell’ambito di riferimento;	
	=====	
	- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti	
	giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto	
	pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di	
	reciproca lealtà e correttezza; =====	
	- è pertanto essenziale che all’attività prevista ed operante su di un	
	piano normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si	
	affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente	
	leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli	

	operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni	
	alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad	
	effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione	
	degli obblighi assunti dai contraenti; =====	
	- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle	
	strategie di contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da	
	un primo protocollo d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte	
	dei Conti con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e	
	vieppiù implementata da un nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti	
	secretati di cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo	
	Codice dei Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1	
	Febbraio 2017; =====	
	- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile	
	in sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle	
	Intese sottoscritte il 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e	
	collaborativo tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei	
	fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da	
	ultimo, dalle recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero	
	dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di	
	gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione	
	anticorruzione e antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014; =====	
	- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le	
	condotte delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla	
	volontà del Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in	
	tema di tutela della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.	

	Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione	
	della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di	
	Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione d3l "Patto	
	d'integrità" al fine di attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e	
	contrasto alla corruzione; =====	
	Visti: =====	
	- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante	
	"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; =====	
	- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza	
	dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.	
	72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da	
	ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato	
	con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018; =====	
	- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il	
	quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001; =====	
	- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;	
	- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure	
	straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito	
	della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente	
	dell'ANAC e al Prefetto competente; =====	
	- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità	
		4

	nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014; =====	
	- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16	
	Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "Misure straordinarie di gestione, sostegno e	
	monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014; =====	
	- il comma 17 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede	
	espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere	
	di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere	
	sanzionata con l'esclusione dalla gara; =====	
	- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; =====	
	SI SANCISCE QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto =====	
	Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il	
	Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri	
	comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché	
	l'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque	
	tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa	
	nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una	
	serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di	
	provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del	
	presente Patto. =====	
	Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di	
	Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel	
	procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del	
	presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli	

	obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso	
	di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni	
	sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio	
	dei compiti loro assegnati. =====	
	Articolo 2 - Ambito di applicazione =====	
	Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici,	
	dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle procedure di	
	affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.	
	n. 50/2016. =====	
	Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune	
	di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale. =====	
	Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il	
	comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da	
	formarne parte integrante e sostanziale. =====	
	Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi	
	previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione	
	del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante	
	dell'operatore economico. =====	
	Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di	
	affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione	
	di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti. ====	
	Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli	
	affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.	
	Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici =====	

	L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a: =====	
	Clausola n. 1 =====	
	Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente	
	Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a	
	segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità	
	o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del	
	contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa	
	influenzare le decisioni di gara o di contratto. =====	
	Clausola n. 2 =====	
	Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,	
	alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma	
	esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti	
	la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per	
	indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese	
	terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà	
	dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria	
	ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di	
	un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dalla	
	vigente normativa. =====	
	Clausola n. 3 =====	
	Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	

	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===	
	Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	
	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di	
	pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed	
	esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
	rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. =====	
	Clausola n. 4 =====	
	Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia	
	di cui alla precedente clausola n. 2. =====	
	Clausola n. 5 =====	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero	
	essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto	
	o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del	
	D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e	
	successive mm. e ii. =====	
	Clausola n. 6 =====	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia	
	stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà	
	applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva	
	successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni	
	fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante	
		4

	automatica detrazione, da parte del Comune di Ferrandina, del relativo	
	importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione	
	utile e fermo e impregiudicato il maggior danno. ====	
	Clausola n. 7 =====	
	Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e	
	reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene	
	e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della	
	sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. =====	
	Clausola n. 8 =====	
	Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e	
	segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di	
	lealtà, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla	
	gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. =====	
	Clausola n. 9 =====	
	Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318	
	c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-	
	bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. =====	
	Clausola n. 10 =====	
	Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di	

	stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una	
	situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e	
	concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità	
	di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi	
	soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196	
	seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che	
	ricorrano insieme o da sole: =====	
	- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi	
	locali da parte delle imprese partecipanti; =====	
	- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; =====	
	- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che	
	ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti. =====	
	Clausola n. 11 =====	
	Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze	
	di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna	
	divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,	
	ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in	
	danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;	
	è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in	
	giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,	
	corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati	
	all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. =====	
	L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non	
	menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi: =====	
		r

	- quando il reato è stato depenalizzato; =====	
	- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione; =====	
	- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; =====	
	- revoca della condanna medesima. =====	
	Clausola n. 12 =====	
	Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di	
	assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la	
	sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata	
	legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3. ====	
	Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto. =	
	Clausola n. 13 =====	
	L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati	
	contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in	
	materia. =====	
	Clausola n. 14 =====	
	Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a	
	stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al	
	fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune	
	di Ferrandina. =====	
	Clausola n. 15 =====	
	Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta	
	applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,	
	l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi	
		5

	indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non	
	costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto	
	e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti	
	dipendenti. =====	
	L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli	
	impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione	
	delle sanzioni di cui all'art. 5. =====	
	Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti	
	all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai	
	propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli	
	obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati	
	dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del	
	contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario. =====	
	Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante =====	
	La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a: =====	
	a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e	
	correttezza; =====	
	b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale	
	che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto	
	ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	
	Ferrandina; =====	
	c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
		r

	qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del	
	direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia	
	stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la	
	Stazione Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti	
	di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322	
	bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale. =====	
	d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e	
	l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza. ===	
	L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato	
	dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione	
	dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. =====	
	A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della	
	Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi	
	risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto	
	contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario,	
	alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014. =====	
	Articolo 5 - Sanzioni =====	
	In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di	
	accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della	
	lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti. =====	
	L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche	
	di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla	
	segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione	

	scritta, delle seguenti sanzioni: =====	
	- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione	
	provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata	
	nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto ed impregiudicata la	
	prova dell’esistenza di un danno maggiore; =====	
	- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se	
	la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto	
	ma precedente alla stipula del contratto impregiudicata la prova dell’esistenza	
	di un danno maggiore. =====	
	Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità	
	durante l’esecuzione del contratto comporterà per l’aggiudicatario, l’addebito	
	di una somma pari ad 10% calcolata sul valore posto a base di gara per danno	
	arrecato al Comune di Ferrandina, impregiudicata la prova dell’esistenza di un	
	danno maggiore. =====	
	In ogni caso, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà	
	inoltre, l’esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di	
	Ferrandina per 3 (tre) anni. =====	
	Articolo 6 - Durata =====	
	Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in	
	vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del	
	contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di	
	garanzia di quanto fornito e/o fino all’emissione del certificato di regolare	
	esecuzione o del certificato di collaudo. =====	
	Articolo 7 - Norma finale =====	
		r

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente

Patto d'integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti

stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di

legge. =====